Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 13/02/2019

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver stipulato, con l'intermediario resistente, un contratto di concessione di una linea di credito di euro 6.000,00 utilizzabile mediante carta di credito *revolving* e che il contratto in questione prevedeva un piano di rimborso rateale mensile al tasso convenzionalmente pattuito nella misura del 13%, in forza del quale l'importo della rata mensile, fissato in euro 150,00 fino al 20.5.2013, era destinato ad aumentare in euro 182,00 nel periodo successivo a tale data. Tanto premesso, l'istante rileva che, a partire dal 3.3.2015, venivano addebitate dalla banca, in modo del tutto arbitrario ed illegittimo, le spese di esazione nella misura di euro 50,00: tali spese, nella prospettazione del ricorrente, annotate nell'estratto conto mensile, avrebbero inciso in maniera rilevante sul rimborso delle rate e, più in generale, sul costo del finanziamento tanto da determinare il superamento del tasso soglia. Il ricorrente lamenta altresì la violazione della normativa antiusura a causa dell'applicazione di un tasso di mora fin dall'origine superiore al tasso previsto dai D.M. *ratione temporis* e, in applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2°, c.c.
Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente chiede all'Arbitro di: 1) dichiarare la nullità della clausola contrattuale degli interessi convenzionali, in quanto il TAEG applicato risulta di gran lunga superiore ai tassi soglia previsti dai D.M. *ratione temporis*; 2) il rimborso di tutti gli interessi passivi corrisposti e l'integrale rimborso delle somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di spese di esazione quantificate in euro 1.750,00; 3) il ripristino del saldo effettivo della carta *revolving*, depurando tutti gli interessi

passivi, in quanto la pattuizione del tasso di interessi convenzionale è divenuta del tutto illegittima ai sensi e per gli effetti degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p.; 5) la refusione delle spese legali, quantificate in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge, nonché euro 20,00 di spese vive per la presentazione del ricorso.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario resistente si oppone alle pretese del ricorrente e chiede all'Arbitro: *a*) in rito, di dichiarare l'irricevibilità del ricorso per difetto di competenza temporale dell'Arbitro, in quanto le contestazioni del ricorrente, incentrandosi sull'usurarietà dei tassi applicati al rapporto di finanziamento, riguardano un vizio genetico del contratto, erogato nel 2006 e, quindi, in data antecedente al limite di competenza temporale dell'ABF (fissato al 1° gennaio 2009); *b*) nel merito, di respingere il ricorso stesso in quanto infondato, a tal proposito eccependo che: 1) il contratto per cui è causa era stato stipulato sotto la vigenza delle Istruzioni *Bankitalia* del 2006 secondo cui "*ai fini del calcolo del TEG devono essere esclusi gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo*"; 2) l'art. 21 delle condizioni generali di contratto prevedeva espressamente una clausola di salvaguardia per gli interessi di mora per cui, se il tasso convenzionalmente pattuito fosse stato usurario al momento della stipula ovvero fosse divenuto tale nel corso del rapporto, esso si sarebbe mantenuto, comunque, sotto soglia in virtù dell'operare di detta clausola; 3) con riferimento alle spese di esazione, lo stesso art. 21 delle condizioni generali di contratto prevedeva "*l'obbligo per il cliente di rimborsare all'intermediario le spese sostenute per eventuali solleciti di pagamento a mezzo posta o telefono nella misura di € 15,49 e, per eventuali interventi domiciliari svolti, nella misura di € 50,00 (…)*"; 4) il ricorrente era incorso in molteplici inadempimenti nel corso del rapporto, ragion per cui l'intermediario – del tutto legittimamente – aveva applicato la predetta clausola contrattuale: deduce, a tal proposito, la piena legittimità del contratto e la correttezza della condotta tenuta in applicazione dello stesso; 5) la domanda di refusione delle spese legali formulata *ex adverso* non può accogliersi, come chiarito dalle pronunce n. 3496/2012 e n. 3492/2012 rese dal Collegio di Coordinamento.
Il ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell'intermediario in cui contesta la fondatezza dell'eccezione proposta dall'intermediario in ordine all'inammissibilità del ricorso per incompetenza *temporale,* rilevando che, pur essendo il contratto oggetto di causa stipulato nel maggio 2006, l'intervenuta istituzione dell'arbitro – unico interlocutore specializzato in materia - consentirebbe, comunque, la disamina dell'istanza del cliente. In merito alle spese ex art. 21 delle condizioni generali di contratto, l'istante sostiene l'illegittima e scorretta applicazione delle stesse da parte della convenuta per l'assorbente ragione che il pagamento delle rate da parte del ricorrente non era mai avvenuto a seguito dell'intervento di un incaricato alla riscossione. Sempre con riferimento all'art. 21 delle condizioni generali di contratto disciplinante gli interessi di mora il ricorrente eccepisce, ancora una volta, la nullità della relativa clausola, poiché – a prescindere dalla previsione della clausola di salvaguardia – si tratterebbe di una *pattuizione contra legem* per usura originaria.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente rilevare che, con riguardo al capo di domanda relativo all'usurarietà genetica del contratto di credito rotativo a mezzo carta di credito *revolving*, stipulato dal ricorrente, l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario di incompetenza *ratione temporis* dell'ABF è fondata.
Ed invero, il ricorrente lamenta un vizio genetico quale l'usurarietà originaria degli interessi

di mora (assistiti, peraltro, dalla clausola di salvaguardia) di un contratto pacificamente stipulato nel maggio 2006 (benché il modulo contrattuale, depositato dalla convenuta opposta, sia privo di data certa) e, dunque, ben prima del 1° gennaio 2009, data che delimita la sfera di competenza temporale dell'ABF. In considerazione di ciò, questo capo di domanda non può essere esaminato nel merito, sebbene il rapporto contrattuale abbia avuto esecuzione anche successivamente alla data del 1° gennaio 2009 (e v., tra le altre, ABF Roma, n. 3163/2013; ABF Milano, nn. 944/2012, 2177/2011 e 963/2011, nonché la conforme decisione di ABF Napoli, n. 954/2013).
Passando all'esame del capo di domanda relativo alle spese di esazione, deve anzitutto osservarsi che il ricorrente contesta, in concreto, non già la legittimità della relativa clausola contrattuale, bensì soltanto la sua corretta applicazione: evidenzia, in particolare, che il pagamento delle rate non era mai avvenuto a seguito dell'intervento di un incaricato alla riscossione applicate dalla banca a partire da un momento ben preciso: il 3 marzo 2015. La richiesta formulata attiene, infatti, alla restituzione dell'importo di euro 1.750,00, proprio a titolo di spese di esazione (che, peraltro, nella ricostruzione offerta dal ricorrente, avrebbero inciso nel superamento del tasso soglia).
Giova evidenziare che la clausola contrattuale in questione prevede l'applicazione del costo di euro 50,00 soltanto ed esclusivamente in caso di intervento domiciliare svolto per il recupero del credito.
Ebbene, l'intermediario convenuto, pur depositando in atti gli estratti conto relativi al rapporto controverso, non ha documentato lo svolgimento di alcuna attività di recupero del credito, né ha dimostrato di aver affidato a società esterne l'incarico di intervenire presso i clienti non in regola con i pagamenti.
Sennonché, dalla documentazione in atti emerge che l'intermediario ha applicato la citata voce di costo a partire dal 2015 e per i seguenti periodi di riferimento: marzo, aprile, maggio e dicembre 2015, per tutto il 2016 e per tutto il 2017; gennaio e febbraio 2018 per un totale complessivo di euro 1.600,00; ciò a fronte di un credito che, inizialmente di poco superiore a euro 5.000, è poi decresciuto in esito ai pagamenti via via intervenuti fino a poco più di euro 1.000; nonostante i ritardi, anche precedenti al maggio 2015, il ricorrente si mostrava comunque regolare nei pagamenti, provvedendo, seppure non puntualmente, ai versamenti dovuti; a fronte di tale condotta ed a partire dal maggio 2015, la reazione dell'intermediario – per quanto rilevabile in atti – si è tradotta nell'applicazione mese per mese di spese di esazione, senza alcuna gradualità nell'intervento (sollecito postale o telefonico, in luogo dell'interventi domiciliare che giustificherebbe l'addebito di euro 50,00).
Mancando la prova relativa all'attività di recupero svolta dall'intermediario, le spese di esazione – la cui applicazione è specificamente contestata dal ricorrente anche sotto il profilo della giustificazione causale – devono ritenersi addebitate alla stregua di una penale per l'inadempimento, e non già a fronte di effettivi costi sostenuti dall'intermediario in reazione al comportamento del cliente.
D'altra parte, quand'anche – superando il dato letterale offerto dalle disposizioni contrattuali – volesse inquadrarsi l'onere in esame alla stregua di una penale per l'inadempimento, esso sarebbe riducibile comunque *ope iudicis* in caso di eccessiva onerosità.
In considerazione dei motivi che precedono, il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a rimborsare al ricorrente l'importo complessivo di euro 1.600,00.
In merito alla richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (*cfr.* ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba

prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio liquida equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione di € 1.600,00; dispone altresì il ristoro delle spese legali equitativamente liquidate nella misura di euro 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO